

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SCARANO

Seduta del 17/03/2026

FATTO

Con ricorso presentato in data 30.12.2025, il consumatore espone di aver concluso con l'intermediario resistente due distinti contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, chiedendo per entrambi la restituzione della quota degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata.

Con riguardo al primo contratto, stipulato in data 08.04.2016 per un capitale lordo mutuato di € 32.280,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 269,00 ciascuna, il ricorrente ha rappresentato che il finanziamento era stato estinto anticipatamente con decorrenza 30.06.2023, dopo il pagamento di 85 rate. In sede di reclamo presentato in data 01.08.2025 rimasto infruttuoso, aveva chiesto la restituzione pro quota degli oneri e delle commissioni non maturati, quantificandoli complessivamente in € 295,96, applicando il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo.

Con riguardo al secondo contratto, stipulato in data 13.02.2017 per un capitale lordo mutuato di € 24.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 200,00 ciascuna, il ricorrente ha rappresentato che il finanziamento era stato estinto anticipatamente con decorrenza 30.11.2023, dopo il pagamento di 75 rate. Nel medesimo reclamo del 1°.08.2025 aveva chiesto la restituzione pro quota degli oneri non maturati, quantificati in € 170,63, sempre applicando il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo. Unitamente alla restituzione degli oneri non maturati sui due contratti, il ricorrente ha chiesto la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza rispetto a quanto dovuto, gli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo, il rimborso del contributo versato per l'avvio del procedimento di € 20,00, nonché le spese legali quantificate in € 200,00 o nel diverso importo determinato in via equitativa.

Con le controdeduzioni, l'intermediario resistente eccepisce in via preliminare l'opportunità di sospendere il presente procedimento in ragione della pendenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, producendo a sostegno un elenco di procedimenti pendenti innanzi a giudici ordinari nei quali era stata disposta la sospensione per la medesima ragione. Nel merito, rappresenta di aver riscontrato negativamente il reclamo del 1°.08.2025, in data 22.09.2025, rigettando le domande per entrambi i finanziamenti all'esito degli accertamenti espletati. Conclude per il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, l'intermediario resistente ha chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in ragione della pendenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE.

Sul punto, il Collegio rileva che il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE obbliga esclusivamente il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il proprio giudizio nell'attesa della definizione della

questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, senza che un analogo obbligo gravi in capo ad altro organo giurisdizionale o extragiudiziario, come nel caso di specie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. Sezione VI, Paragrafo 2), prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi tra le quali non rientra la fattispecie in esame. Nel caso di specie, non sussiste nemmeno un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, difettando la comunanza di parti tra i due procedimenti, osservando peraltro il Collegio che le Disposizioni ABF, Sezione I, Paragrafo 4, disciplinano la litispendenza non come causa di sospensione bensì come ipotesi di inammissibilità del ricorso.

Alla luce di tali considerazioni, l'istanza di sospensione deve essere disattesa (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 2074/2025; Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025).

Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che i contratti oggetto di controversia sono stati stipulati rispettivamente in data 08.04.2016 e in data 13.02.2017 e dunque anteriormente al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 73/2021. Ad entrambi i contratti in esame si applica pertanto l'art. 125-sexies TUB nella lettura conforme alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019, successivamente ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022, nonché dall'art. 27 del decreto legge n. 104/2023 (c.d. decreto Omnibus), convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 136. Tale disciplina impone di riconoscere al consumatore, in caso di rimborso anticipato, la riduzione proporzionale non solo degli interessi, ma di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le sole imposte.

Secondo gli orientamenti consolidati dei Collegi territoriali e del Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), in assenza di diversa pattuizione contrattuale, i costi ricorrenti devono essere rimborsati secondo il criterio del *pro rata temporis*, mentre i costi *up front* devono essere retrocessi mediante il criterio della curva degli interessi, in analogia con il regime previsto per gli interessi corrispettivi.

Con riferimento al primo contratto, stipulato in data 08.04.2016 per un capitale lordo di € 32.280,00 da restituire in 120 rate mensili, l'estinzione anticipata è avvenuta in data 30.06.2023 dopo il pagamento di 85 rate, con 35 rate residue. Le condizioni economiche del contratto prevedevano spese di istruttoria e commissioni di attivazione — qualificate come costi *up front* — nonché commissioni di gestione — qualificate come costi *recurring*. L'intermediario, in sede di estinzione, ha già rimborsato € 185,11 a titolo di rimborso commissioni, come risulta dal conteggio estintivo del 30.06.2023 e dalla liberatoria del 04.07.2023. Non risultano ulteriori rimborsi successivi all'estinzione.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della curva degli interessi, e tenuto conto del rimborso già effettuato in sede di estinzione, l'importo residuo dovuto al ricorrente per il primo contratto è pari a € 46,66. Tale importo è inferiore a quello richiesto dal ricorrente (€ 295,96), il quale ha erroneamente applicato il criterio del *pro rata temporis* anche alle voci di costo *up front*, in difformità ai criteri normativamente e giurisprudenzialmente applicabili.

Con riferimento al secondo contratto, stipulato in data 13.02.2017 per un capitale lordo di € 24.000,00, da restituire in 120 rate mensili, l'estinzione anticipata è avvenuta in data 30.11.2023 dopo il pagamento

di 75 rate, con 45 rate residue. Le condizioni economiche del contratto prevedevano spese di istruttoria, qualificate come costi *up front*. Non risultano in atti rimborsi effettuati dall'intermediario successivamente all'estinzione del prestito.

Applicando ai costi *up front* il criterio della curva degli interessi, l'importo dovuto al ricorrente per il secondo contratto è pari a € 73,65. Anche in questo caso l'importo è inferiore a quanto richiesto dal ricorrente (€ 170,63), che aveva applicato il criterio del *pro rata temporis* all'unica voce di costo presente.

Il totale da riconoscere al ricorrente sui due contratti ammonta a € 46,66 + € 73,65 = € 120,31, da arrotondare ad € 120,00.

Con riferimento alla richiesta di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, la pretesa risulta del tutto generica e non supportata da alcuna evidenza probatoria, il cui onere, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, ricade sul ricorrente. Ne consegue che in assenza di qualsiasi documentazione a sostegno, la domanda non può trovare accoglimento.

Quanto agli interessi legali, essi devono essere riconosciuti sulle somme dovute a titolo restitutorio dalla data del reclamo fino all'effettivo soddisfo, secondo l'orientamento costante dell'Arbitro.

Infine, la domanda di rimborso delle spese legali non può essere accolta, in conformità ai criteri enunciati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4580/2025.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 120,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE